Num. 46

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	[illegible]	11
» Provincie del Regno . . . . . . »	48	[illegible]	13
» Svizzera . . . . »	56	[illegible]	16
» Roma (*franco ai confini*) . . . . . »	50	[illegible]	14

TORINO, Martedì 23 Febbraio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
22 Febbraio	736,50	737,82	738,42	+ 2,0	+ 5,8	+ 7,4	+ 1,6	+ 4,6	+ 3,4	— 0,8	S.O.	S.O.	O.	Annuvolato	Annuvolato	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 22 FEBBRAIO 1864

Il N. 1674 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la Legge di questo stesso giorno che estende a tutto lo Stato l'altra Legge del 30 ottobre 1859 concernente le privative industriali;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione della Legge di questo stesso giorno, n. 1657, non che di quella del 30 ottobre 1859, n. 3731, concernenti le privative industriali.

Art. 2. Il Regolamento approvato con Reale Decreto del 13 novembre 1859, n. 3806, è abrogato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

REGOLAMENTO.

Diritti derivanti da invenzioni e scoperte industriali.

§ 1. Per effetto dell'articolo primo della legge 31 gennaio 1864, n. 1657, è estesa a tutto il Regno la legge del 30 ottobre 1859, n. 3731, concernente le privative industriali; e quindi cessano di aver forza le particolari leggi e regolamenti vigenti nelle provincie della Emilia, ex-pontificie e meridionali, salvo, quanto ai brevetti d'invenzione, patenti e privilegi industriali conceduti dai cessati Governi Parmense, Modenese, Pontificio e delle Due Sicilie, le speciali disposizioni risultanti dagli art. 2 e 3 dell'anzidetta legge n. 1657.

2. L'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente, pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni prescritte dalla legge. Questo diritto esclusivo costituisce una *privativa industriale* (V. legge 3731, articolo 1), e dà titolo ad un *attestato di privativa*.

3. Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorchè ha direttamente per oggetto:

1. Un prodotto o un risultamento industriale;

2. Uno stromento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque;

3. Un processo o metodo di produzione industriale;

4. Un motore o l'applicazione industriale di una forza già nota;

5. Infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali.

In quest'ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espressamente indicati dall'autore (art. 2).

4. Considerasi come nuova una invenzione o scoperta industriale che non fu mai prima conosciuta, o quando, anche avendosene una qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione (art. 3).

5. Una nuova invenzione o scoperta industriale già privilegiata all'estero, quantunque pubblicata per effetto della privativa straniera, conferisce al suo autore o a'suoi aventi causa il diritto d'ottenerne privativa nello Stato, purchè se ne domandi l'attestato prima che spiri la privativa straniera, e prima che altri abbia liberamente importata ed attuata nel Regno la stessa invenzione o scoperta (art. 4).

6. Ogni modificazione di una invenzione o scoperta munita di privativa tuttora vigente dà diritto ad un attestato di privativa, senza pregiudizio di quello che già esiste per l'invenzione principale (art. 5).

7. Non possono costituire argomento di privativa:

1. Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica;

2. Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali;

3. Le invenzioni o scoperte puramente teoriche;

4. I medicamenti di qualunque specie (art. 6).

Degli attestati di privativa, loro efficacia, durata e tassa.

8. L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione.

L'attestato di privativa non guarentisce l'utilità o la realtà dell'invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece domanda, nè prova l'esistenza dei caratteri che la legge richiede in una invenzione o scoperta perchè ne sia valida ed efficace la privativa (art. 7).

9. La privativa per un oggetto nuovo comprende la esclusiva fabbricazione e vendita dell'oggetto medesimo.

La privativa per adoperare in un'industria un agente chimico, un processo, un metodo, uno stromento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qualunque, inventati o scoperti, conferisce la facoltà d'impedire che altri li adoperi.

Però se colui che gode la privativa somministra egli medesimo le preparazioni o i mezzi meccanici, il cui uso esclusivo costituisce l'oggetto di una privativa, presumesi che abbia nel tempo medesimo conceduto il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in contrario (art. 8).

10. L'autore di una invenzione o scoperta munita di privativa e coloro che hanno causa da lei, possono chiedere un attestato completivo per ogni modificazione da loro arrecata alla scoperta o invenzione principale. Questo attestato estende alla modificazione introdotta e dal giorno in cui sia presentata la domanda, gli effetti della privativa principale per tutto il tempo di sua durata (art. 9).

11. Gli effetti di un attestato di privativa rispetto ai terzi cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la domanda.

La durata di una privativa non sarà maggiore di anni quindici, nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno di uno dei mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre successivo, e più prossimo al dì in cui esso attestato fu chiesto; nè conterrà mai frazione di anno (art. 10).

A termini dell'art. 3 della legge n. 1657 è ridotta a quindici anni, da computarsi come sopra, la durata dei brevetti d'invenzione, patenti e privilegi industriali già conceduti dai cessati governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie, pei quali fosse accordato un maggior termine.

12. La durata di una privativa per invenzione o scoperta già munita di privativa all'estero non eccederà quella della privativa straniera conceduta per il termine più lungo, ed in ogni caso non oltrepasserà quindici anni (legge n. 3731, art. 11).

13. Un attestato di privativa conceduto per meno di quindici anni potrà essere prolungato d'uno o più anni, in modo però che la durata del prolungamento congiunta a quella del primo attestato non oltrepassi mai i quindici anni (art. 12).

14. Il prolungamento di un attestato di privativa comprende quello di tutti gli attestati di complemento (art. 13).

15. Gli attestati di privativa, che saranno conferiti sopra dimande che verranno presentate dopo la pubblicazione del presente Regolamento, avranno effetto in tutta la estensione dello Stato e saranno sottoposti ad una tassa proporzionale e ad un'altra annuale.

La tassa proporzionale consisterà in una somma di tante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiedesi la privativa.

La tassa annuale sarà di lire 40 per i primi tre anni, 65 pei successivi tre anni, 90 pel settimo, ottavo e nono anno, 115 pel decimo, undecimo e duodecimo anno, e 140 pei rimanenti tre anni (art. 14).

16. La prima annualità e la tassa proporzionale saranno pagate innanzi di produrre la domanda dell'attestato.

17. Le altre annualità saranno pagate con anticipazione, anteriormente, cioè, al primo giorno di ciascun anno della durata della privativa, e seguiranno il triennale aumento anche nel caso che la privativa sia prolungata (art. 15).

18. La tassa di un attestato di complemento consisterà nell'unico pagamento anticipato di venti lire (articolo 16).

19. Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire quaranta, oltre alla tassa proporzionale ed alle annualità, di cui la prima, cioè quella corrispondente al primo anno del prolungamento, sarà versata al tempo in cui verrà prodotta la domanda, e le altre con anticipazione (art. 17), siccome è detto al § 16 del presente Regolamento.

20. Se chiedesi un attestato di privativa dall'autore di una invenzione o scoperta già munita di privativa estera e da durare sino al termine di quest'ultima, qualunque frazione d'anno verrà computata per un anno intiero quanto al pagamento della tassa (art. 18).

21. L'anticipazione del pagamento delle tasse sarà fatta nelle casse dei Ricevitori del Demanio ove esistono, o altrimenti del Ricevitore degli atti civili del capoluogo di circondario, o presso qualunque altro ufficio demaniale di capoluogo di provincia.

Alle tasse anticipate per chiedere un attestato sarà aggiunta sempre la somma di lire una, prezzo della carta da bollo per l'attestato di privativa.

La somma di lire una è sottoposta agli aumenti portati dalle leggi.

Il Ricevitore demaniale rilascierà una ricevuta, che sarà tratta dal registro a matrice, indicante tutte le circostanze volute dallo speciale Regolamento.

22. L'Amministrazione generale del demanio e delle tasse rimetterà nei mesi di gennaio, di aprile, di luglio e di ottobre al Ministero di agricoltura, industria e commercio, un prospetto delle tasse riscosse e di coloro che le hanno versate, segnando il volume e il numero dell'attestato pel quale fu eseguito il pagamento.

Condizioni e procedimenti per ottenere attestati di privativa.

23 La direzione di tutto ciò che riguarda le privative industriali appartiene al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (art. 19).

24. Chiunque desideri ottenere un attestato di privativa ne dovrà dirigere domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per mezzo della Prefettura o Sottoprefettura locale.

La domanda, che dovrà essere firmata dall'inventore o da un suo speciale mandatario, conterrà:

1. Il nome, il cognome, la patria ed il domicilio del richiedente e del suo mandatario, se vi sia;

2. Il titolo della invenzione o scoperta, in modo tale che ne dimostri sommariamente ma con precisione i caratteri e lo scopo, ad indicare il quale dovrà anche dichiararsi come la privativa sia chiesta *per fabbricare e vendere esclusivamente* l'oggetto nuovo, ovvero *per adoperare esclusivamente* il trovato in una o più industrie che dovrà enunciare;

3. La indicazione della durata che desidera assegnare alla privativa nei limiti prescritti dalla legge,

Non potranno mai con una medesima domanda esser chiesti più attestati, nè un solo attestato per più invenzioni o scoperte (art. 20).

25 Alla domanda debbono esser uniti:

1. La descrizione dell'invenzione o scoperta;

2. I disegni, ove sono possibili, oltre i modelli che l'inventore giudichi utili alla intelligenza dell'invenzione o scoperta;

3. La ricevuta più sopra indicata da cui apparisca essersi versato l'ammontare delle tasse corrispondenti all'attestato che si chiede, e dei diritti di bollo;

4. Il titolo originale o in copia legale da cui apparisca la privativa ottenuta all'estero, quando si chieda l'attestato di privativa per importazione della stessa invenzione o scoperta nel Regno;

5. Se vi è mandatario, l'atto di procura in forma autentica o in forma privata, purchè la soscrizione del mandante sia accertata da pubblico Notaio o dal Sindaco del Comune ove il mandante risiede;

6. Un elenco delle carte e degli oggetti presentati (art. 21).

26. La descrizione di cui è parola al paragrafo precedente sarà fatta in lingua italiana o francese, e conterrà una compiuta e distinta informazione di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o scoperta descritta.

Così della descrizione come di ciascuno dei disegni verranno uniti alla domanda tre originali firmati dal richiedente e della cui identità risponde unicamente colui che domanda l'attestato.

Nel caso poi che alla descrizione aggiungasi un modello, questo non dispenserà il richiedente dall'obbligo di unirvi due originali identici di uno o più disegni che ritraggano l'intiero modello, o almeno quelle parti di esso nelle quali consiste l'invenzione (art. 22).

27. La domanda di attestato di privativa può essere fatta tanto dai nazionali come dagli stranieri, siano individui, corporazioni, società o corpi morali di qualunque specie, ed anche più individui collettivamente.

28. Nel corso dei primi sei mesi della durata di una privativa, che comincieranno a decorrere dall'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre successivo e più prossimo alla domanda, colui al quale l'attestato si appartiene può chiedere che venga ridotto ad una parte della descrizione unita alla prima dimanda, indicando distintamente quella parte che intende escludere dalla privativa.

Le parti escluse sono considerate come non mai prima comprese nell'attestato di privativa cui si riferivano (art. 23).

29. Se si tratti di modificazione arrecata ad uno dei trovati industriali, il titolo della privativa dovrà pure richiamare l'oggetto modificato e la parte cui più specialmente riflette la modificazione.

Se il trovato concerne il primo mobile di una macchina, il titolo dirà qual è la forza motrice o le forze motrici che si possono adoperare a comunicargli il moto.

Infine sarà specificato nel titolo se la nuova applicazione tecnica d'un principio scientifico, per la quale chiedesi un attestato, risguarda uno o più risultamenti determinati nella industria in genere, o in una data industria.

30. A queste dimande di riduzione debbono essere uniti:

1. La ricevuta comprovante il versamento di lire quaranta;

2. Tre originali identici della descrizione che intendesi sostituire all'altra già prodotta;

3. I tre originali dei nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire ai precedenti (art. 24).

31. Gli attestati rilasciati in seguito di simili domande si chiameranno attestati di riduzione ed avranno la durata degli attestati principali (art. 25).

32. Entro i sei mesi, ond'è parola nell'articolo 23 della legge n. 3731 (§ 28), saranno conferiti attestati per modificazioni soltanto all'autore dell'invenzione o scoperta munita di privativa, ed a chi ha causa da lui.

Le dimande prodotte da terze persone per simili attestati, ed i documenti a quelle congiunti verranno presentati in un pacco da loro suggellato, del quale sarà fatto deposito nel modo che verrà in seguito indicato.

A capo ai sei mesi summenzionati il pacco sarà dissuggellato e si procederà al conferimento dell'attestato, se la parte interessata non dichiara di voler ritirare la domanda, nel quale caso le verrà restituita la tassa.

L'attestato così conferito comincierà ad avere effetto relativamente agli attestati completivi dal primo giorno dopo spirato il termine dei sei mesi; ma rispetto alle persone estranee alla privativa principale, ed agli attestati da loro chiesti, avrà effetto dal momento in cui ebbe luogo il deposito della domanda (art. 26).

33. La dimanda per un attestato completivo non conterrà indicazione di durata.

Quanto al resto, saranno osservate le stesse norme prescritte per la dimanda di un attestato di privativa (art. 27).

34. Alla domanda per prolungamento di privativa saranno uniti:

1. Il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa della quale desidera il prolungamento;

2. La ricevuta della tassa indicata nell'articolo decimosettimo;

3. L'atto e l'elenco di cui al § 25, num. 5 e 6 del presente Regolamento (art. 28).

35. La domanda ed i tre originali delle descrizioni saranno scritti sopra carta bollata da centesimi cinquanta.

La descrizione sarà intestata come segue: *Descrizione del trovato avente per titolo ecc.*

La designazione del titolo sarà identica a quella che leggesi nella dimanda.

Le domande e le descrizioni saranno scritte con caratteri intelligibili, senza cancellature nè parole soprapposte. Le parole annullate saranno accertate da espressa dichiarazione sottoscritta dai richiedenti.

36. I disegni saranno tracciati a semplice contorno con inchiostro di Cina, ovvero in acquarello, con iscala metrica.

Il disegno dovrà di regola contenersi in mezzo foglio di centimetri 33 in altezza e 23 in larghezza, di cui un centimetro e mezzo tutt'attorno dovranno restare liberi per servire di margine.

Quando il disegno non possa convenientemente comprendersi in un mezzo foglio, potrà essere ammesso il foglio intiero, di centimetri 33 in altezza e 46 in larghezza, riservando per margine un centimetro e mezzo tutt'attorno dell'intiero foglio.

I disegni saranno bollati conformemente alle disposizioni delle leggi vigenti sul bollo.

37. Occorrendo l'invio di modelli di macchine, strumenti, ordigni, congegni od altri oggetti in rilievo contemplati al § 25 del presente Regolamento, tali oggetti saranno collocati in casse a cura e spesa del richiedente, e inviati a suo rischio al Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo della Prefettura o Sottoprefettura locale.

Ciascun modello nell'atto della presentazione sarà munito di un contrassegno di cartone o di legno su cui si apporranno le firme dell'Uffiziale che ne riceve la presentazione e del deponente.

38. I modelli ed uno degli originali delle descrizioni e dei disegni saranno conservati ed esposti al pubblico nell'Istituto tecnico della capitale del Regno.

Il Consiglio dei professori dell'Istituto stesso è incaricato della conservazione di detti modelli e documenti.

39. Nel caso che per ottenere attestato di riduzione di privativa, o per supplire a mancanza di chiarezza od altro difetto accessorio della descrizione già prodotta, venga esibita una nuova descrizione, questa, nel primo caso, porterà l'intestazione seguente - *Descrizione ridotta del trovato avente per titolo ecc.* - e nel secondo - *Descrizione esplicata del trovato avente per titolo ecc.*

40. Il cessionario o l'avente causa da colui che gode privativa all'estero, nel chiedere un attestato di privativa nello Stato, dovrà presentare il titolo da cui risulta che a lui furono trasferiti i diritti dell'inventore.

L'esistenza e la durata d'una privativa conferita all'estero saranno provate colla produzione del documento originale rilasciato al concessionario o di copia autentica.

41. Colui che domanda attestato di riduzione o complemento, deve essere per legge proprietario della privativa principale. Egli quindi, del pari che colui il quale chiede un prolungamento di privativa, presenterà il titolo (attestato di privativa o atto di trasferimento) da cui apparisca d'appartenergli la privativa ond'è parola.

Se questo titolo è già registrato al Ministero di agricoltura, industria e commercio, o presso una delle Prefetture o Sottoprefetture, se ne segnerà nel processo verbale la registrazione, restituendo immediatamente il titolo al richiedente o al suo mandatario, se ne fa dimanda. Nel caso che non sia registrato, potrà esserne richiesta contemporaneamente la registrazione, adempiendo le formalità prescritte.

Il titolo non registrato, o di cui non domandasi la registrazione, non conferisce al petente il diritto d'ottenere il chiesto attestato.

42. Le dimande di qualsiasi specie, ed i documenti e altri oggetti che possono o che debbono esservi aggiunti, saranno presentati alla Prefettura o Sottoprefettura locale. La Prefettura di Torino è anche specialmente delegata per ricevere dette domande, come ufficio espressamente incaricato dal Ministero (art. 29).

43. L'Ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dimande con i documenti e oggetti relativi per ottenere una privativa o attestati concernenti una privativa industriale, compilerà un processo verbale, nel quale segnerà il giorno e l'ora in cui la presentazione è eseguita, e noterà l'oggetto della dimanda.

Nel processo verbale sarà pure indicato il domicilio reale o elettivo del richiedente o suo mandatario nella città ove eseguesi il deposito, ed in difetto s'intenderà di diritto il domicilio eletto presso l'ufficio comunale (art. 30).

44. Trattandosi del deposito accennato al § 32 del presente Regolamento, il processo verbale conterrà la dichiarazione del depositante di volere che a tempo debito gli si conferisca un attestato di privativa per la modificazione specificata colla descrizione chiusa nel pacco suggellato, e relativa a quella invenzione o scoperta principale di cui indicherà il titolo nel processo verbale medesimo (art. 31).

45. I processi verbali saranno scritti per ordine di data in apposito registro ed ivi sottoscritti dal richiedente o dal suo mandatario, e dall'Ufficiale incaricato.

Una copia del processo verbale sarà rilasciata alla parte senza costo di spesa, previa l'apposizione di una marca da bollo da cinquanta centesimi che verrà consegnata all'Ufficiale di Prefettura dal richiedente (articolo 32).

46. Nei cinque giorni susseguenti le carte ed oggetti tutti depositati alla Prefettura o Sottoprefettura saranno spediti al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

A questa spedizione sarà aggiunta copia in carta libera del processo verbale (art. 33).

47. I processi verbali pervenuti dalle Prefetture e Sottoprefetture saranno trascritti sui registri d'ufficio del Ministero (art. 34).

Se le prescrizioni della legge sono state eseguite, le domande saranno registrate con la data della loro presentazione e si rilascieranno gli attestati richiesti (art. 35).

48. Ogni attestato sarà scritto sopra apposito registro e ivi sottoscritto dal Capo della Divisione industria e commercio.

Una copia dell'attestato sottoscritta dall'Ufficiale medesimo verrà rilasciata alla parte interessata, unitamente ad uno degli esemplari originali dei disegni, della descrizione e dell'elenco che saranno in margine di ciascun foglio contrassegnati dall'Ufficiale anzidetto.

La prima copia dell'attestato sarà gratuita; per ogni copia successiva portante il numero d'ordine di spedizione saranno pagate lire quindici (art. 36).

49. Trattandosi d'invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, il Ministero invierà la descrizione e quanto altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentirne il parere prima di accordare qualsivoglia attestato (art. 37).

Se il Consiglio sanitario ravviserà che la invenzione o scoperta è nocevole alla salute, o che per lo meno

è dubbio che sia, la dimanda per attestato verrà rigettata.

Se il parere del Consiglio di sanità sarà favorevole, nell'attestato che verrà rilasciato si dirà: *Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.*

L'attestato di privativa così conferito non esimerà le persone che lo godranno e che praticheranno la relativa invenzione o scoperta dalla osservanza delle leggi sanitarie (art. 38).

50. L'attestato di privativa sarà negato:

1. Se l'invenzione o scoperta per cui dimandasi entri in una delle quattro categorie segnate nell'art. 6 della legge n. 3731 (§ 7 del presente);

2. Se manchi la domanda scritta o manchi nella domanda il titolo dimostrante l'invenzione o scoperta;

3. Se manchi la descrizione;

4. Se venga domandato un attestato per diverse invenzioni o scoperte, o chiedansi con una sola dimanda più attestati della stessa o di diversa specie;

5. Se le tasse versate non corrispondano alla specie d'attestato che si domanda (art. 39).

51. L'attestato di privativa sarà sospeso quando manchi alcuna delle condizioni volute dalle legge o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti (art. 40).

52. La comunicazione motivata del rifiuto o della sospensione sarà fatta ai richiedenti o loro mandatari per mezzo degli uscieri addetti alla Prefettura o Sottoprefettura da cui fu spedita la domanda al Ministero, con atti notificati al domicilio reale o elettivo indicato nel processo verbale di deposito (art. 41).

53. Nei quindici giorni successivi alla notificazione ordinata dal precedente articolo, il richiedente o suo mandatario potranno supplire alle mancanze ovvero reclamare contro il rifiuto o la sospensione.

Le carte di supplemento occorrenti od il reclamo saranno depositati nella Prefettura o Sottoprefettura ove fu esibita la domanda, e di questo deposito verrà fatto processo verbale, rilasciandone copia alla parte interessata, mediante pagamento della sola carta bollata su cui è distesa.

Decorsi i quindici giorni senza alcun deposito di carte o reclamo, la domanda per l'attestato si terrà come non fatta, salvo all'autore il diritto di riprodurla (art. 42).

54. L'esame dei reclami sarà affidato ad una Commissione nominata annualmente dal Ministro, e composta di quindici membri, dei quali tre appartenenti alla Magistratura inamovibile o alla Facoltà di leggi in una R. Università, e gli altri dodici scelti:

1. Tra i componenti la classe di scienze fisiche e matematiche della R. Accademia delle scienze;

2. Tra i professori e dottori delle facoltà di dette scienze nella R. Università;

3. Tra i professori dell'Istituto tecnico.

Il Presidente ed il Segretario della Commissione sono designati dal Ministro.

55. La Commissione si dividerà in tre Sezioni (meccanica, fisica e chimica), ognuna delle quali sarà composta di uno dei tre membri giurisperiti, e di quattro membri tecnici.

Il Presidente designerà i membri di ciascuna delle tre Sezioni in cui dev'essere divisa la Commissione d'esame.

Ciascuna Sezione eleggerà il suo Presidente ed il suo Segretario.

56. Ogni reclamo sarà esaminato dalla Sezione indicata dalla natura della privativa domandata.

Nel caso che il giudizio della Sezione non sia pronunziato all'unanimità, sarà riveduto dalla intiera Commissione.

Se trattasi d'invenzione creduta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, verrà consultato il Procuratore generale del Re residente nella capitale, ed il suo parere sarà comunicato alla Commissione incaricata dell'esame del reclamo (art. 43).

57. I reclami saranno diretti alla Commissione d'esame e per mezzo degli uscieri di Prefettura e Sottoprefettura notificati ai Segretari delle Prefetture e Sottoprefetture medesime.

I Segretari di Prefettura e Sottoprefettura faranno al più presto possibile pervenire al Ministero le copie dei reclami loro notificate.

58. Il reclamo si considererà come non avvenuto se non vi si unisce il deposito di lire cinquanta (art. 44).

59. Sulla presentazione dell'originale reclamo e della ricevuta del Ricevitore demaniale comprovante il versamento di lire cinquanta, come sopra, il Ministro convocherà la Commissione d'esame.

La convocazione sarà fatta con ufficio diretto al Presidente della Commissione, al quale fu inviato il reclamo.

60. Il Direttore della Divisione industria e commercio invierà contemporaneamente al Presidente della Commissione d'esame l'atto del rifiuto o della sospensione contro cui si è reclamato, non che la dimanda dell'attestato rifiutato o sospeso. Il Presidente, presa cognizione di queste carte e delle altre che potrà richiedere al Direttore anzidetto, destinerà la Sezione che per la natura della chiesta privativa è chiamata a pronunziare il suo avviso. Inviando le carte alla Sezione, esso ne disporrà la convocazione indicando due membri *tecnici* ed uno dei *giureperiti* appartenenti alle altre Sezioni, per supplire i membri della Sezione incaricata nel caso trovinsi impediti.

61. I reclamanti possono far prevenire alla Commissione ed alla Sezione memorie e sviluppi dei loro reclami; possono anche chiedere d'essere ammessi a dare spiegazioni orali, purchè si presentino nel giorno e nell'ora della tornata in cui dee trattarsi il loro affare. Del quale giorno ed ora rimane a carico del reclamante di procurarsi notizia dal Presidente della Sezione o della Commissione secondo il caso.

62. La Sezione incaricata, e la Commissione in caso di revisione non potranno pronunciare il loro avviso se non con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

Tra i membri presenti dev'essere sempre nella Sezione un *giureperito* e nella Commissione almeno due.

63. Se il giudizio della Commissione sarà favorevole al reclamante, il Direttore della Divisione industria e commercio rilascierà l'attestato e provvederà per la restituzione del deposito.

Nel caso contrario l'attestato verrà definitivamente negato, ed il deposito cederà al Tesoro (art. 45).

64. A diligenza e sotto responsabilità del Direttore della Divisione commercio e industria sarà tenuto apposito registro presso il Ministero, dove saranno notate sotto un numero d'ordine progressivo tutte le presentazioni fatte, i nomi e cognomi, patria, figliazione e domicilio dei richiedenti e loro mandatari, l'oggetto di ciascuna domanda, il luogo e la data della presentazione, e quella dell'arrivo delle domande spedite dalle Prefetture e Sottoprefetture, il numero d'ordine dei processi verbali e quello che sarà segnato sulle descrizioni, sui disegni e sui modelli, la specie dell'attestato che si rilascia, la sua durata ed il giorno da cui questa comincia a decorrere.

Sul medesimo registro sarà presa nota anche dell'apertura dei pacchi suggellati, quando abbia luogo.

Apposita colonna è riservata per le annotazioni che possano occorrere per effetto di modificazioni provenienti da attestati di complemento, riduzione o prolungamento, come per causa di annullamento o di dichiarazione di nullità pronunciata da' Tribunali; sarà pure nello stesso modo annotato il primo trasferimento che per avventura può farsene, indicando a tal uopo il numero d'ordine sotto cui il trasferimento è registrato.

65. Gli attestati di privativa, complemento, riduzione o prolungamento sono scritti originalmente in uno speciale registro, che sarà conservato a diligenza e responsabilità del Direttore come sopra.

Una copia autentica e in carta da bollo di ciascun attestato sarà rilasciata alla parte interessata colla sola spesa della carta da bollo.

Le altre copie, che venissero richieste a mente del § 48 del presente, saranno rilasciate come sopra, col previo pagamento di L. 15 oltre l'importo della carta da bollo, del che tutto deve risultare per quitanza del Ricevitore demaniale.

66. Gli atti di procura presentati rimarranno nell'archivio del Ministero.

I titoli da cui risulti la privativa conceduta all'estero, o la cessione dei dritti dell'inventore straniero privilegiato a pro del richiedente, saranno restituiti a richiesta della parte interessata, purchè unitamente ad essi ne venga presentata copia in carta da bollo, con firma del richiedente autenticata da notaio. Simile copia può essere fatta posteriormente alla presentazione, a spesa del richiedente medesimo, e sempre coll'autentica notarile.

67. Nel caso di prolungamento d'una privativa per invenzione già privilegiata all'estero, si segnerà sempre negli attestati la durata della privativa straniera, ancorchè si dimandi un attestato di più breve durata.

Trasferimento delle privative.

68. Ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato al Ministero, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a spese del richiedente.

Il trasferimento non avrà effetto rispetto ai terzi che dalla data della registrazione (legge n. 3731, art. 46).

69. Per operare questa registrazione, colui, a cui favore ha avuto luogo il trasferimento, dovrà presentare o far presentare alla Prefettura e Sottoprefettura locale il titolo da cui esso risulta, e due note in carta bollata contenenti:

1. Il nome, cognome e domicilio di lui, non che di chi gli trasmette i dritti di cui è fatta menzione nel titolo;

2. La data e la natura del titolo che si presenta, e ove sia stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che lo ha ricevuto;

3. La data della registrazione;

4. La dichiarazione precisa dei diritti trasmessi;

5. La data della presentazione di esse note, che sarà quella della registrazione (art. 47).

70. L'atto presentato sarà restituito alla parte dopo esservi stato apposto il visto della Prefettura o Sottoprefettura.

Nell'ufficio stesso ove fu eseguita la presentazione, sarà in apposito registro trascritto il contenuto delle note di cui nel precedente articolo, e conservata una di esse, sarà l'altra inviata al Ministero, dove sarà quindi iscritto il trasferimento, e registrata e conservata la relativa nota (art. 48).

71. Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intiero ad una sola persona, questa sottentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo; se sono parzialmente trasmessi a più persone o sono in parte alienati, non è presa registrazione del titolo di trasmissione, se non si presenta contemporaneamente al titolo la ricevuta da cui risulti il pagamento nelle pubbliche casse di una somma eguale alle restanti annualità di tassa (art. 49).

72. Della presentazione degli atti di trasferimento delle privative industriali nelle Prefetture e Sottoprefetture sarà fatto processo verbale, che sarà scritto sul registro indicato al precedente § 70.

Le Prefetture e Sottoprefetture nello inviare al Ministero una delle due note presentate per la registrazione, segneranno appie' di essa: *registrata in questa Prefettura di . . . . vol. . . . . n. . . . . .* indicando il numero d'ordine del processo verbale.

73. La pubblicazione dei trasferimenti di privativa sulla *Gazzetta ufficiale* consisterà nell'inserire per estratto ciò che è contenuto nelle note mentovate al § precedente.

Il Direttore della Divisione industria e commercio, appena fattane la registrazione, invierà direttamente alla *Gazzetta ufficiale* l'estratto suddetto per farlo inserire.

A tal oggetto colui che presenta un titolo per farlo registrare, deve unire alle due note la ricevuta di cinque lire del Ricevitore del registro, per rappresentare le spese di pubblicazione.

Conservazione e pubblicazioni dei documenti concernenti le privative.

74. I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati, e notate tutte le mutazioni successive, non che gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità e la decadenza degli attestati medesimi, e quelli ove sono iscritti i trasferimenti dei diritti derivanti da essi, sono registri pubblici (art. 50).

75. Chi desidera estrarne qualche notizia ne avanzerà al Ministero di agricoltura e commercio apposita domanda in carta bollata e la notizia richiesta verrà pure trascritta in carta bollata a spese del richiedente (articolo 51).

76. Un originale della descrizione e dei disegni sarà conservato presso il Ministero, ma non sarà ostensibile se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

Un altro originale della descrizione e dei disegni, e con esso i modelli che vi fossero uniti, saranno conservati in una sala a tal uopo destinata nell'Istituto tecnico, ove saranno esposti al pubblico, sempre tre mesi dopo la concessione dell'attestato.

Ognuno può prendere cognizione della descrizione, dei disegni e dei modelli dopo il suddetto termine di tre mesi, e farne a sue spese eseguire una o più copie (art. 52).

77. Colui che domanda qualche notizia da estrarsi dai registri delle privative e dei loro trasferimenti può inviare tale domanda anche per mezzo della posta, purchè la domanda sia in carta da bollo, e siavi unita carta da bollo in bianco sufficiente per trascriverví la notizia. L'estratto richiesto sarà rimesso, per mezzo della Prefettura o Sottoprefettura, all'indirizzo del richiedente.

78. Le copie delle descrizioni, dei disegni e dei modelli che ognuno può far eseguire a sue spese, saranno fatte sopra carta bollata da persona gradita al Direttore della Divisione industria e commercio.

79. Ogni tre mesi sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco degli attestati rilasciati nel precedente trimestre (art. 53).

Esso conterrà:

1. Per gli attestati di privativa: il nome e cognome del concessionario, la durata, il giorno in cui ebbe luogo la domanda, ed il titolo del trovato;

2. Per gli attestati di complemento: il nome e cognome del concessionario, l'indicazione della privativa principale ed il titolo della modificazione;

3. Per gli attestati di riduzione: le medesime indicazioni, mettendo invece del titolo la designazione succinta delle parti escluse.

4. Per gli attestati di prolungamento: il nome, ecc., la privativa principale, il termine della sua durata e la durata del prolungamento.

80. Ogni sei mesi saranno inoltre testualmente pubblicati le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel semestre precedente.

Il Direttore incaricato può ordinare che alcune descrizioni vengano solamente pubblicate per estratti da lui riveduti e giudicati sufficienti all'intelligenza dell'invenzione in esse descritta. I disegni potranno similmente essere ridotti ad alcune parti essenziali (articolo 54).

La pubblicazione degli anzidetti documenti, che potrà anche farsi per dispense trimestrali, assumerà il nome di *Bollettino industriale del Regno d'Italia,* e in esso potranno anche inserirsi leggi, decreti e memorie riguardanti le industrie, le arti e il commercio interno ed esterno.

81 Una copia del Bollettino verrà inviata a ciascuna Prefettura, Sottoprefettura e Camera di commercio, ove sarà ostensibile a tutti (art. 55), come pure ai Procuratori generali e Procuratori del Re presso le Corti e Tribunali del Regno.

Di simile invio, che sarà fatto senza accompagnamento di lettera, sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le Camere di commercio, le Prefetture e Sottoprefetture, i Procuratori generali e Procuratori del Re che non avranno ricevuti i documenti pubblicati e indicati nell'avviso, ne faranno richiesta al Ministero nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso medesimo.

Nullità ed annullamento degli attestati.

82. Gli esami ed i giudizi preliminari non esprono le nullità di un attestato (art. 56).

83. È nullo un attestato:

1. Se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell'art. 6 della legge (§ 7 del presente);

2. Se concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell'art. 37 (§ 49 del presente), la privativa fu per errore conferita contro l'avviso dell'Autorità sanitaria;

Se poi fu conferita per errore senza consultare l'Autorità predetta, la privativa diverrà nulla, quando, provocatone l'avviso, questo sia contrario;

3. Se per malizia di colui che ottenne l'attestato di privativa, il titolo dell'invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto;

4. Se la descrizione aggiunta alla dimanda di privativa è insufficiente o dissimula e trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratica dell'invenzione o scoperta che fu munita d'attestato;

5. Se l'invenzione o scoperta non è nuova e non è industriale;

6. Se fu conceduta privativa ad un terzo per modificazione d'una invenzione entro i sei mesi riservati all'autore od a coloro che hanno causa da lui;

7. È nullo anche qualunque attestato di complemento, quando in realtà la modificazione per cui fu chiesto non concerne l'invenzione principale;

8. E infine è nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa o dopo pronunziato l'annullamento assoluto di questa (art. 57).

84. Cessa d'esser valido un attestato:

1. Se non si eseguisce, anche per una sola volta, il pagamento della tassa annuale fra tre mesi dopo il giorno della scadenza;

2. Se, nel caso che la privativa sia stata conferita per cinque anni o meno, la invenzione o scoperta cui riguarda non fu messa in pratica entro l'anno consecutivo al conferimento di essa, ovvero se per un anno continuo ne fu sospeso l'esercizio;

3. Se non fu praticata, o se venne sospesa per due anni nel caso che la durata della privativa sia di più di cinque anni. Nell'una e nell'altra ipotesi non avrà luogo l'annullamento se l'inazione fu effetto di cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui l'attestato appartiene. Fra queste cause non è compresa la mancanza dei mezzi pecuniari (art. 58).

85. Per gli effetti di cui nell'antecedente § num. 1, la Divisione industria e commercio riscontrerà ogni trimestre se abbiano avuto luogo i pagamenti delle annualità dovute, valendosi a tal uopo della lista compilata dall'Amministrazione generale del demanio e delle tasse, e dietro tal riscontro compilerà l'elenco degli attestati decaduti per mancato pagamento, che manderà pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e distribuirsi alle Prefetture e Sottoprefetture, all'Istituto tecnico della Capitale, non che alle Camere di commercio ed arti, nei quali uffici tutti sarà detto elenco esposto al pubblico.

L'elenco sarà pure spedito ai Procuratori del Re perchè all'uopo promuovano l'azione di annullamento degli attestati pei quali non fu pagata la tassa annuale.

86. Sui reclami di coloro che, trovandosi per errore compresi in queste liste, giustifichino d'aver pagato la tassa in tempo utile, le liste saranno corrette. Le Prefetture e Sottoprefetture cui giungano simili reclami appoggiati a documenti, li spediranno al Ministero, il quale farà nell'elenco le necessarie rettificazioni.

87. La restituzione di tasse anticipate o di depositi fatti in occasione di reclamo, sarà fatta dalle stesse casse degli agenti demaniali con decreti di questa Amministrazione, promossi a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il prezzo della carta da bollo del processo verbale anticipato unitamente alla tassa, non sarà mai restituito.

Nella colonna riservata alle osservazioni, sul registro generale, sarà presa nota di questa restituzione.

88. L'azione, perchè venga dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, sarà sperimentata dinanzi ai tribunali di circondario.

La causa sarà istruita e giudicata in via sommaria.

Gli atti saranno comunicati al Pubblico Ministero (art. 59).

89. Se già due volte sopra istanza e nell'interesse di private persone fu pronunciata la nullità o l'annullamento parziale d'un attestato qualunque, il Procuratore del Re del luogo o d'uno dei luoghi dove praticasi l'invenzione o la scoperta munita di privativa può direttamente dimandare che l'attestato sia annullato o dichiarato nullo in modo assoluto e perentorio.

Può anche farlo senz'attendere che venga introdotta veruna azione privata, nei casi preveduti dai numeri 1, 2, 3 e 8 dell'art. 57, e dell'art. 58 della legge n. 3731 (§ 83 e 84 del presente).

Nei due annullamenti di cui è parola nel primo alinea di questo § non sarà computato quello che avrà avuto luogo per le parti dell'invenzione o scoperta, le quali furono posteriormente eliminate, mediante dimanda di riduzione, entro i termini de' sei mesi a tale oggetto conceduti dalla legge (art. 60).

90. In ciascuna delle due ipotesi precedenti dovranno essere chiamati in giudizio tutti coloro che hanno legalmente interesse all'esercizio della privativa ed i cui nomi appariscono dai registri del Ministero (art. 61).

91. Anche le Camere di commercio ed arti nell'interesse generale del commercio e delle industrie potranno, nei casi indicati dall'art. 60 della ripetuta legge (§ 89), fare instanza presso i Procuratori del Re onde sia promossa l'azione per annullamento ivi prevista. Al quale effetto sarà data comunicazione ai Procuratori del Re della parte dispositiva delle sentenze su cui la azione dovrà fondarsi.

92. Eccetto il caso preveduto nel numero 3 del citato articolo 57 della legge n. 3731, il tribunale, prima di pronunciare sulla nullità, dovrà sentire l'avviso di tre persone esperte, quante volte una delle parti ne faccia la dimanda; ed in grado d'appello dovrà ordinarsi la revisione del suddetto parere, nella stessa ipotesi che una delle parti la richiegga.

In tutti i casi però il tribunale o la Corte d'appello può d'ufficio ordinare una perizia o una revisione di perizia (art. 62).

93. I Procuratori generali e Procuratori del Re faranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo di quello della giustizia, un estratto in carta libera delle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento in modo assoluto. La parte dispositiva di queste sentenze sarà trascritta sopra un apposito registro e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (art. 63).

La trasmissione, di cui sopra, per le sentenze pronunciate in appello, comprende anche quelle con cui sia annullata la sentenza dei primi giudici, portante dichiarazione di nullità o pronunzia di annullamento assoluto.

Nei registri del Ministero saranno trascritte le disposizioni di tutte le anzidette sentenze.

Della violazione dei diritti di privativa.

94. Coloro che in frode e contravvenzione d'una privativa fabbricano prodotti, adoperano macchine, o altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero incettano, spacciano, espongono in vendita, o introducono nello Stato oggetti contraffatti, commettono reati punibili con una multa estensibile fino a lire 500 (art. 64).

95. Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti, non che gli strumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa.

Lo stesso sarà praticato contro gl'incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti (art. 65).

96. La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni ed interessi.

Se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in benefizio della parte danneggiata (art. 66).

97. L'azione civile sarà sperimentata secondo le forme del procedimento sommario.

L'azione correzionale contro i reati di cui è parola nell'art. 64 (§ 94) non può essere esercitata senza querela della parte lesa (art. 67).

98. Il presidente del tribunale di circondario può, sopra dimanda del proprietario d'un attestato di privativa, ordinare il sequestro, ovvero la semplice descrizione degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non siano addetti ad uso puramente personale.

Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirla, e potrà aggiungervi la nomina di uno o più periti per la descrizione degli oggetti.

Egli imporrà inoltre all'attore una cauzione, da essere prestata prima di procedere al sequestro (art. 68).

99. L'attore può assistere all'esecuzione del sequestro o della descrizione, se viene a ciò autorizzato dal presidente del tribunale; egli può in ogni caso convertire il sequestro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontà, sia nel processo verbale dell'esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo di usciere così alla parte contro cui procedesi, come all'usciere esecutore (art. 69).

100. Al detentore degli oggetti sequestrati o descritti sarà lasciata copia dell'ordinanza del presidente, dell'atto comprovante il deposito della cauzione, e del processo verbale del sequestro o della descrizione (articolo 70).

101. Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efficacia, se tra gli otto giorni consecutivi non saranno seguiti da istanza giudiziale, e colui, a danno del quale fu proceduto al sequestro o alla descrizione suddetta, avrà diritto al risarcimento dei danni ed interessi (articolo 71).

Disposizioni diverse e transitorie.

102. I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concedute dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, semprechè a cura degl'interessati vengano inscritti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità degli articoli 75 (§ 105 del pres.) e 78 (§ 106 del pres.) della legge 30 ottobre 1859, num. 3731, e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge 31 gennaio 1864, n. 1657, e senza che siano dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concessa, o sino al suo legale annullamento (art. 2, legge n. 1657).

103. Questa iscrizione sarà fatta mediante la presentazione in carta da bollo:

1. Di apposita dimanda diretta al Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2. Del titolo originale (brevetto d'invenzione, patente o privilegio industriale), o in copia legale, da cui apparisca la privativa conceduta;

3. Della copia della descrizione e dei disegni presentati originariamente.

Così della descrizione, come dei disegni ne saranno presentate due copie.

Se la presentazione è eseguita da un mandatario, questi depositerà anche il suo mandato.

I disegni di cui si parla in quest'articolo possono avere dimensioni diverse da quelle prescritte nel presente Regolamento, e tanto i disegni quanto le altre carte anzidette saranno sottoscritti dalla parte o dal mandatario che le presenta (art. 73).

104. Le privative (brevetti d'invenzione, patenti e privilegi industriali), per le quali non sarà dimandata l'inscrizione entro sei mesi a contare dal giorno della pubblicazione della legge 31 gennaio 1864, si tengono come abbandonate; scorso detto termine, l'uso delle scoperte o invenzioni che ne costituivano l'oggetto diventa libero e comune (legge del 1859, articolo 74).

105. La dimanda dell'iscrizione ed i documenti relativi saranno presentati alle Prefetture e Sottoprefetture che ne rilascieranno processo verbale conformemente al disposto dell'art. 29 della legge del 1859 (§ 42 del presente).

Esse faranno pervenire al Ministero, ai termini dell'articolo 33 (§ 46 del pres.), le dimande d'inscrizione e le carte relative presentate nelle loro segreterie.

Il Direttore della Div. industria e commercio trascriverà su apposito registro il titolo o documento della primitiva concessione che restituirà alla parte, scrivendovi al margine la nota della seguita iscrizione colla data della dimanda e dell'iscrizione medesima. La iscrizione sarà eseguita senza alcuna spesa (art. 75)

106 Le privative inscritte in conformità dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1864 (§ 102 del presente Regolamento) e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859 potranno essere estese a tutto lo Stato, sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano, per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire quaranta da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvo sempre i diritti preesistenti, e salvo l'adempimento delle condizioni richieste per la validità e per

la conservazione dei privilegi industriali dall'anzidetta legge del 1859 (art. 4, legge n. 1637).

Questa dimanda sarà sempre scritta in foglio separato. Non occorre però che sia corredata di nuovi documenti.

Se la dimanda d'inscrizione prevista all'art. 2 della legge del 1864 e quella di estensione di cui nel presente paragrafo sono presentate insieme, basterà un solo processo verbale di presentazione.

Il Direttore della Divisione industria e commercio rilascierà quindi un attestato di privativa sul quale scriverà questa nota: *Da valere in tutto il Regno, essendosene fatta la voluta inscrizione.*

Quest'attestato sarà in tutto e per tutto sottoposto alla legge del 1859, n. 3731 (art. 78).

107. In niun caso la durata dei brevetti, patenti e privilegi industriali enunciati nel § 102 potrà eccedere 15 anni dalla pubblicazione della legge 31 gennaio 1864, n. 1637.

108. Le domande di privativa ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'anzidetta legge del 1864 per essere estese a tutto il Regno, e sarà provveduto su di esse a norma della legge del 30 ottobre 1859.

Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del Regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie in cui quella privativa non esiste.

Le domande di attestati completivi, di prolungamento e di riduzione di privative esistenti saranno regolate secondo la legge medesima dell'ottobre 1859 (art. 5, legge del 1864).

109. Le descrizioni ed i disegni relativi alle privative estese a tutto il Regno saranno pubblicati a termini dei § 80 e 81 del presente (art. 79, legge del 1859).

110. Colui che gode di due privative per la stessa materia, l'una nelle nuove, l'altra nelle antiche provincie, può dimandarne la riunione elevandone la durata, purchè questa non ecceda quella della privativa conceduta per il termine più lungo, ed in ogni caso non oltrepassi i quindici anni.

Questa riunione non avrà luogo che per le parti identiche delle due privative (art. 88).

111. La riunione di cui all'articolo precedente si farà constare mediante apposita nota scritta su carta da bollo dal Direttore della Divisione industria e commercio, e unita agli antichi attestati.

Di questa nota sarà tenuta memoria sui registri del Ministero (art. 91).

Questa domanda di riunione non è soggetta a tassa, fuorchè il costo della carta da bollo degli atti. Essa non dispensa dall'iscrizione della privativa esistente nelle nuove provincie (art. 89).

112. Il Direttore della Divisione industria e commercio rifiuta l'unione per le parti non identiche delle due privative.

La Commissione d'esame dei richiami giudicherà se il rifiuto è fondato (art. 92).

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro
MANNA.

FATTI DIVERSI

LOTTERIA DI BENEFICENZA. — Un bel lavoro in oro e in argento del cesellatore Angelo Motta e del glittografo Beltrami, del valore di 5000 lire, già dai Cremonesi destinato, come segno di riconoscenza, al conte di Cavour, è ora volto a ricordo del grande statista e a sollievo della povera infanzia. Per aggiungere questo doppio scopo i Cremonesi apersero una lotteria di 5000 biglietti da lire una, assegnandone il provento per un quarto a beneficio degli asili d'infanzia in Cremona e per gli altri tre quarti all'erezione in quella stessa città di un monumento a Cavour. L'estrazione della lotteria verrà fatta nel Teatro filodrammatico di Cremona domenica prossima 28 febbraio.

Coloro che desiderassero da Torino concorrere a questo doppio atto di omaggio e di carità pubblica, al quale presero buona parte il Re e la Famiglia Reale possono rivolgersi al Senatore del Regno marchese Pietro Araldi Erizzo, membro della Commissione della lotteria, fino al prossimo venerdì 26 corrente.

SOCIETA' DEGL'IMPIEGATI. — Il Re ha dato mille lire sulla sua privata cassa per coadiuvare la filantropica istituzione della Società di mutuo soccorso degli Impiegati in Lombardia.

ASILI INFANTILI. — Ci scrivono da Govone:

S. A. R. il Principe Tommaso, duca di Genova, emulando in tenera età lo spirito di beneficenza, omai proverbiale, dell'augusta sua famiglia, ha sempre continuato all'Asilo Infantile di Govone l'annua, generosa sovvenzione di L. 400 che gli fissava il non mai abbastanza compianto suo genitore.

Ora la Società di questo infantile Istituto, volendo dare al generoso un pegno di devozione e di riconoscenza, nell'ultima sua seduta con voto unanime lo acclamava suo Presidente, nominandogli a Vice-Presidente il promotore e l'ordinatore dell'istituto stesso. — Fu pertanto una vera festa pei Govonesi quando il 16 corrente ricevettero dal procuratore generale di S. M. nella tutela di S. A. R. conte generale Gazzelli una cortesissima lettera, nella quale davasi annunzio che il Principe Tommaso gradiva l'offertagli presidenza.

La Società quindi ha decretato che di questo nuovo pegno di protezione e di favore che la Famiglia Reale accorda agli Istituti d'educazione e di carità, che di questa alta onoranza concessa all'Asilo Infantile di Govone si stendesse pubblico atto e si facesse un cenno nelle gazzette.

NECROLOGIA. — È morto questa sera a Torino il signor Pietro Piechetti, direttore del giornale il *Fischietto.*

ULTIME NOTIZIE

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 FEBBRAIO 1864

Relazione a S. M. fatta in udienza del 21 febbraio 1864.

Sire,

Mercè le cure prodigate pel più rapido incremento in potenza ed efficacia militare del naviglio dello Stato, esso sta fra breve per essere accresciuto di diverse fregate corazzate, le quali, insieme alle due corvette di cui già va provveduta la R. Marina, formeranno un numero importante di questo nuovo genere di navi, di cui le altre Potenze marittime non sono per ora di molto più ricche. La diversità dei tipi di questi bastimenti, e la loro specialità han convinto il Riferente della necessità di mantenerli in armamento, tanto per abituare ufficiali e marinari al loro maneggio nei particolari esercizi che richiedono, quanto per effettuare delle esperienze comparative tra essi e con le ordinarie navi ad elica, esperienze che dovranno quindi servire a stabilire il tipo più conveniente per le future costruzioni navali della Marina militare.

Trovandosi però in armamento una squadra di evoluzione e la unità di comando essendo utilissima alla disciplina ed allo sviluppo dell'istruzione degli equipaggi, specialmente oggi in cui i regolamenti nella Marina sono tutti di recente data, così il Riferente si fa a proporre alla M. V. che a misura che l'armamento delle navi corazzate sia al completo, esse vengano riunite alla squadra d'evoluzione. Però da un tale divisamento emerge il bisogno di suddividere la squadra stessa in divisioni navali, affidandone il comando in capo ad un vice-ammiraglio, e mettendo sotto i suoi ordini uno o due contr'ammiragli pel comando delle divisioni.

Il Riferente, ove la M. V. approvi tali proposizioni, si fa a pregarla di apporre la sua Sovrana sanzione ai decreti di conferma del vice-ammiraglio conte Gio. Battista Albini al comando in capo della squadra di evoluzione, e del contr'ammiraglio commend. Giovanni Vacca per un comando sottordini di divisione nella squadra medesima.

Per Decreto di S. M. dello stesso giorno furono nominati il vice ammir. Albini a comandante la squadra di evoluzione e il contrammir. Vacca comandante una divisione navale.

PARTE NON UFFICIALE

Il Senato nella seduta di ieri continuò la discussione generale dello schema di legge sulla competenza in materia penale dei Giudici di mandamento e dei Tribunali di circondario, alla quale presero parte i senatori Vacca e Castelli, membri dell'ufficio centrale, il primo della minoranza in favore del progetto modificato e l'altro della maggioranza contraria in massima alla legge.

Il Ministro della Marina presentò in comunicazione al Senato la relazione cogli opportuni documenti sui lavori nel 1863 per l'arsenale marittimo della Spezia.

Nella tornata di ieri della Camera dei deputati si proseguì la discussione dello schema di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria, intorno al quale ragionarono i deputati Busacca e Boggio.

Vi furono pure interpellati, dal deputato Giuseppe Robecchi il Ministro dell'Interno circa il tempo in cui intende proporre al Parlamento un disegno di legge che regoli le somministrazioni che devonsi fare da' Comuni all'esercito, che il Ministro promise di presentare fra pochi giorni; e dal deputato Cadolini il Ministro dei Lavori Pubblici intorno alle difficoltà che tuttavia ritardano la costruzione della ferrovia fra Brescia e Pavia: le quali gli vennero esposte dal Ministro.

Il Ministro dei Lavori Pubblici presentò, in adempimento della legge 28 luglio 1861, una relazione dei lavori eseguiti nel 1863 per l'arsenale marittimo di Spezia.

DIARIO

Il ministro della guerra del Regno d'Annover aperse il 18 corrente in nome del Re Giorgio la sessione delle Camere. Nel discorso del Trono è detto: « Il Re prese parte all'elaborazione comune di una legislazione federale e al Congresso dei Sovrani per favorire l'unificazione dell'Alemagna. S. M. continuerà ad adoperarsi per una riforma del paese basata sulla federazione e sul principio costituzionale. Tale è pur la via tenuta dal Sovrano per mantenere illeso il dritto dei Ducati. Il Re si asterrà da ogni atto esclusivo, ma non trascurerà nulla per ovviare con opera efficace una separazione minacciosa tra i Confederati e per mettere in securo la costituzione federale e ad un tempo l'indipendenza del paese. Duole al Re che le truppe di tutta la Confederazione e singolarmente il nostro esercito non abbiano preso parte ai fatti d'armi dell'esercito austro-prussiano nei Ducati ».

Tre giorni prima il Principe Guglielmo di Baden aveva aperto la tornata della prima Camera del Granducato con un discorso sulla politica tedesca. Il Principe instò specialmente sulla quistione dei Ducati, sul dritto ereditario del Duca d'Augustenbourg, sulla condotta esemplarissima del popolo slesvig-holsteinese e dichiarò essere cosa grandemente a desiderare che i Ducati fossero retti da una costituzione come quella di Baden sotto lo scettro del loro legittimo principe. « Non devesi, aggiunse S. A. R., rinunziare alla speranza di veder trionfare il buon dritto dello Slesvig-Holstein, imperocchè l'Onnipotente che benedice lo svolgimento della nostra vita costituzionale non negherà il suo appoggio al buon dritto dei nostri fratelli del Nord ».

Questi documenti officiali attestano ancora ciò che già da lungo tempo è provato, quanta armonia cioè regni tra gli Stati tedeschi nelle quistioni principalissime della riforma e dei Ducati. E vi sono poi i giornali i quali fanno ogni giorno testimonianza della concordia alemanna. La famosa *Gazzetta della Croce* dice senza uno scrupolo al mondo: « I possessi territoriali dei piccoli Stati costituiscono di necessità un ostacolo per l'azione dei grandi. Che ne segue? O che i grandi saranno condannati all'inerzia o, siccome quest'alternativa minaccia la loro propria esistenza, si vedranno costretti a rimuovere l'ostacolo. È egli buona politica il ricordar di continuo che altri è un ostacolo? Questa quistione può diventar grave. » Questo afferma il giornale dei feudali prussiani intorno alla politica generale. Quanto alla quistione speciale dei Ducati l'autorevole *Gazzetta di Vienna* si esprime nel foglio della sera con modi non meno vivaci. « Il Comitato esecutivo dell'Assemblea dei deputati alemanni a Francoforte, essa scrive, pretende sapere di fonte certa che il più ardente desiderio della nazione tedesca è che un esercito federale entri nell'Holstein nel più breve termine « abbastanza forte per far « fronte ad un potere illegale. » Ei converrebbe che l'onore e la legalità fossero caduti assai basso nell'Alemagna per osare esprimersi di tal fatta parlando alla nazione. L'ignominiosa ingratitudine colla quale gittansi minacce in viso alle Potenze che han dato il sangue dei figli loro per mantenere i diritti dei Ducati illuminerà gl'irresoluti sulle vere tendenze di un partito col quale è cosa impossibile proseguire uno scopo in comune. »

Quale sia questo scopo dell'Austria e della Prussia si cura di dirlo il *Corrispondente di Norimberga.* Ecco le sue parole: « La politica delle due grandi Potenze non è stata sin qui nè vera come lor ne mossero rimprovero i ministri inglesi, nè chiara. Non solo esse non dissero ciò che volessero, ma nol sapevano esse medesime. Tale almeno si può affermare francamente per la Prussia. Bisognerà pure che i Gabinetti di Vienna e Berlino lascino questa posizione equivoca: essi dovranno dichiararsi o pel protocollo di Londra — e in questo caso i diritti dei Ducati dovranno essere sacrificati —, o pel dritto pieno e intiero dell'Alemagna, col quale è incompatibile il mantenimento simultaneo del protocollo. Non v'ha strada di mezzo ».

A questo punto giunge opportuna la *Gazzetta Nazionale.* Il giornale di Berlino, quasi in risposta a quello di Norimberga, pubblica un dispaccio circolare del Gabinetto austriaco in data di Vienna 13 febbraio agli altri Gabinetti tedeschi. « Il trattato di Londra, vi è detto, non impegna, come è cosa generalmente riconosciuta, la Dieta Germanica. Un voto della Dieta sulla validità di quel trattato, consentaneo alle conclusioni della Commissione, non gioverebbe nè punto nè poco alla soluzione della quistione, ma potrebbe facilmente indurre le Potenze non alemanne a controdichiarazioni in favore del trattato ed accrescere ancora la tensione che esiste. Il Gabinetto di Vienna consiglia dunque ai Governi di non votare per le proposte della Commissione, ma ad instare per una relazione unica che abbracci il complesso della quistione di successione ».

Questa dichiarazione fatta in termini come dicono evasivi non riuscirà certo troppo soddisfacente nè al *Corrispondente di Norimberga* nè a quei Governi ai quali allude il dispaccio. Le intenzioni dell'Austria non vi sono chiaramente definite, non si sta pel Re Cristiano a cui si fa la guerra, nè pel Principe Federico a cui si lascia fare, e sembra che solo si tema una dichiarazione inopportuna della Dieta. Questa, secondo l'Austria, non ha nulla a vedere nella grave faccenda che mette in iscompiglio gli animi dentro l'Alemagna e fuori e deve aspettare gli avvenimenti e il suo beneplacito. Intanto i giorni corrono, il Jutland è invaso e l'Austria, ottenuta una vittoria forse facile ancor quivi, farà star queti dentro i Principi confederati, e alle Potenze esterne cercherà di far credere che è avvezza per lunga abitudine a rispettare i trattati. Ma il Gabinetto inglese al quale più specialmente volle alludere il conte Rechberg non presta maggior fede alle sue dichiarazioni. Un fatto recentissimo avvenuto nella seconda Camera di Londra lo dimostra abbastanza. Il sig. Newdegate chiese nella tornata del 19 al primo lord della tesoreria se nel caso che l'Austria e la Prussia entrassero od intendessero d'entrare nel Jutland il Governo della Regina non considererebbe tale atto od intenzione come inconciliabile colle dichiarazioni dalle quali le due Potenze alemanne fecero precedere il loro ingresso nell'Holstein e nello Slesvig e se in tal caso il Governo di S. M. spiegherebbe un'azione più vigorosa e decisiva, diplomatica od altra, secondo il trattato del 1852. Lord Palmerston rispose così: « Non abbiamo notizia autentica dell'intenzione della Prussia e dell'Austria d'entrare nel Jutland. Ho visto la cosa affermata in giornali. Certamente l'entrata di truppe prussiane ed austriache nel Jutland aggraverebbe la violenta offesa che, secondo noi, si è commessa entrando nello Slesvig, atto che cagionò un grande spargimento di sangue di cui sono grandemente risponsabili quei due Governi. Ciò quanto alla prima parte della questione. Relativamente all'altra parte, cioè alla condotta o al cangiamento di condotta che il Governo di S. M. crederebbe necessario tenere dopo un tale avvenimento sono certo che l'onorevole oratore e l'assemblea non crederanno che io manchi menomamente di rispetto a lui o ad essa se ricuso di rispondere alla dimanda sulla condotta avvenire del Governo in seguito a quell'atto. »

La sessione attuale dell'Assemblea nazionale rumena fu dal principe Alessandro Giovanni prorogata di un mese dovendosi ancora esaurire molti oggetti, fra i quali anche il bilancio.

Un deputato alle Cortes di Spagna, il signor Galindo, molto eccentrico e neocattolico come dice una corrispondenza da Madrid all'*Indépendance Belge*, annunziò un'interpellanza riguardo al richiamo fatto dal Governo della Regina dell'ambasciatore « presso S. M. il Re legittimo delle Due Sicilie. » L'onorevole interpellante dichiarò inoltre che « desidera di sapere: 1.o se il Governo è disposto a protestare solennemente contro la legge votata testè dal Parlamento di Torino, in virtù della quale è vietata la difesa agli accusati; 2. se è disposto a protestare contro le usurpazioni consumate e contro quelle che si disegnano a danno dell'integrità del territorio pontificio. » Il presidente del Consiglio disse che riservavasi di rispondere a questa interpellanza quando ne vedesse l'opportunità.

Lo stesso sig. Arrazola recò nella tornata del 16 alcune notizie al Congresso intorno allo stato delle truppe che combattono l'insurrezione di S. Domingo. A Madrid correvano in proposito rumori tristissimi. Risulta dalle spiegazioni date dal presidente del Consiglio che l'esercito non ebbe a patire nè catastrofi nè sconfitte. Solo v'ha negli spedali nove mila soldati ammalati per causa del clima pestifero dell'isola. A queste parole del sig. Arrazola i signori Posada Herrera e Gonzales Bravo, membri cospicui dell'opposizione, dichiararono che in quistione siffatta non vi poteva essere dissenso di sorta e che il Governo poteva fare assegnamento sull'appoggio di tutte le frazioni della Camera. Il ministro ringraziò.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 22 febbraio.

Alcuni dispacci annunziano come probabile che la Prussia richiami le truppe entrate nel Jutland.

Wurtzburgo, 22 febbraio.

La conferenza dei ministri accettò la proposta della Sassonia e pose le basi di un accordo pel caso che le due grandi potenze tedesche volessero sottrarre l'Holstein all'autorità della Dieta. Le risoluzioni prese sono: 1. di non sanzionare alcun accomodamento che possa ledere i diritti dei Ducati; 2. di dichiarare che appartiene soltanto alla Dieta il risolvere la questione della successione; 3. di spedire nuove truppe federali nell'Holstein e preparare la mobilizzazione dei contingenti.

Parigi, 22 febbraio.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 (chiusura)	— 66 40.
id. id. 4 1[2 0[0	— 95 60.
Consolidati Inglesi 3 0[0	— 91 3[8.
Consolidato Italiano 5 0[0 (apertura)	— 67 75.
Id. id. chiusura in contanti	— 67 80.
Id. id. fine corrente	— 67 80.
Prestito Italiano	—

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare francese	— 1047.
Id. id. italiano	— 510.
Id. id. spagnuolo	— 601.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele	— 380.
Id. id. Lombardo-Venete	— 516.
Id. id. Austriache	— 412.
Id id. Romane	— 357.
Obbligazioni	— 238.

Berlino, 23 febbraio.

Il *Monitore Prussiano* dice che fu occupato Kolding in seguito ad uno scontro di cavalleria. Fu dato l'ordine di mantenere l'occupazione di Kolding ma di non avanzare più in là.

Londra, 23 febbraio.

Camera dei Comuni. Disraeli si lagna che i documenti relativi alla questione danese non siano stati comunicati. Domanda se sia vero che i Prussiani siano entrati nel Jutland e poscia ritiratisi. Gladstone rispose di non aver ricevuto alcuna informazione sulla evacuazione del Jutland.

Una proposta fatta da Osborne di non discutere il bilancio della marina se prima non si abbia avuto comunicazione dei documenti relativi alla questione danese, venne respinta con 220 voti contro 47.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

23 Febbraio 1864 — Fondi pubblici.

Conso'idato 5 0[0 C. d. m. in c. 67 65 75 70 70 85 75 — corso legale 67 70 — in liq. 67 70 70 70 65 pel 29 febbraio, 68 05 05 05 05 05 10 68 68 pel 31 marzo.

BORSA DI NAPOLI — 22 Febbraio 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 67 45 chiusa a 67 50

Id. 3 per 0[0, aperta a 45 chiusa a 45.

Prestito Italiano, aperta a 66 50 chiusa a 66 50.

BORSA DI PARIGI — 22 Febbraio 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	91 1[8	91 3[8
3 0[0 Francese	»	66 35	66 45
5 0[0 Italiano	»	67 70	67 85
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	510 »	510 »
Id. Francese	»	1042 »	1047 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	» »	380 »
Lombarde	»	516 »	516 »
Romane	»	357 »	355 »

G. FAVALE gerente

DIFFIDAMENTO.

Il tutore del marito della signora Laura Fenolio nata Bruni diffida il pubblico che egli non credesi tenuto a pagare i debiti contratti o che sia per contrarre la stessa signora Fenolio-Bruni.

CITTÀ DI TORINO

Trascrizioni

In adempimento al prescritto dalle RR. patenti 6 aprile 1839, e per gli effetti previsti dall'art. 2303 del cod. civ., si rende di pubblica ragione che sotto il 16 andante mese di febbraio vennero trascritti all'uffi cio delle ipoteche di questo circondario, i seguenti decreti del signor prefetto di questa provincia ed atti pubblici d'espropriazione e di vendita di stabili a favore della Città di Torino, situati su questo territorio, cioè:

1. Decreto in data 1 7.bre 1863 di espropriazione di fabbricati posti sulla piazza Carlo Emanuele II, da demolirsi per far luogo alla ampliazione di questa, mediante il pagamento ai proprietari di cui infra, delle seguenti indennità, cioè:

Al signor Ernesto Massaja fu Gioanni Battista, nato e domiciliato in Torino, caseggiato con sito, della superficie di m. q 696 98, in mappa ai num. da 1 a 10, sez. Po, isolato 33, fra le coerenze di detta piazza, della via Santa Croce, e di quella dell'Accademia Albertina, per la fissata indennità, ogni cosa compresa, di L. 69,700 13.

Ed alli signori Rachele Marietti fu Giuseppe, nata a Grignasco, Pietro, Maria moglie di Pietro Marietta e Francesca consorte di Gaspare Gallo, nati in Torino, ove tutti dimorano, ad eccezione del Pietro residente a Varallo. — Caseggiato con sito di metri quadrati 210,42. in mappa al num. 1, stessa sezione Po, isolato 24, intitolato a S. Grato, fra le coerenze delli signori Bernero, della mentovata piazza, delle vie dell'Accademia Albertina e del Moro, per la fissata indennità, puro ogni cosa compresa, di L. 29,715 cent. 80.

2. Altro decreto in data 21 dicembre 1863, d'espropriazione al signor cav. architetto Lorenzo Bonetta fu Giacomo nato a Borgosesia e dimorante in Torino, di m. q. 2217, 78 di terreno da occuparsi per la costruzione di un deposito doganale, in coerenza della via della Cernaia, della piazza Pietro Micca e dei terreni già demaniali, per la fissata indennità, ivi compresa quella per iscavi di terra e per pietre spaccate, di L. 16,029 64.

3 Atto in data 22 gennaio 1864, rog. Albasio Carlo Francesco notaio segretario assunto di questo municipio, portante vendita dalli signori Eugenio e i Adelaide, fratello e sorella Vergnano del fu Carlo di questa città, di m. q. 1839, 47 di terreno da occuparsi pel prolungamento del corso San Massimo, situato nella regione Valdocco, fra le coerenze delli zii e nipoti Rocci, del Monastero del Buon Pastore, di Giuseppe Fiore, ora della Città, e del signor Piacenza, mediante lo stabilito prezzo di L. 4 50 per cadun metro, faciente in complesso la somma di L. 8277 61.

4. Altro atto del 23 gennaio 1864, rogato Teppati, nella stessa qualità di notaio segretario assunto di questo municipio, contenente vendita dal signor Francesco Raby fu Michele, nato in Torino e dimorante a Borgaro Torinese, d'un corpo di casa posto nella sezione della Dora, in coerenza della nuova piazza, già vicolo delle Scuderie, delli signori Chiesa Giuseppe e Racca Vincenzo e della via di Porta Palatina, per il convenuto corrispettivo di L. 13,000.

Tutti li anzidetti decreti ed atti vennero trascritti come avanti è cenno all'ufficio delle ipoteche di questo circondario sotto il 16 corrente mese di febbraio, vol. 83, articoli 35105, 35104, 35403 e 35402 del registro alienazioni.

Torino, 18 febbraio 1864.

Il segretario
792 Fava.

PONTE MARIA TERESA

L'Assemblea degli Azionisti convocata per il 10 febbraio corrente non essendo stata in numero, essa viene riconvocata per il venerdì 26 febbraio corrente, nella Banca dei signori Barbaroux e Comp., alle ore 2 pomeridiane, coll'avvertenza che qualunque sia per essere il numero degli Azionisti presenti, le decisioni prese saranno valide a mente dell'articolo 36 degli Statuti.

Ordine del giorno:

Deliberazione sull'impiego dei proventi del 2.o semestre 1863. 687

AVVISO

Li signori interessati nella Società Miniere ed Usine di Traversella, provincia d'Ivrea (Italia), sono convocati in Assemblea generale straordinaria, in conformità dell'articolo 33 degli Statuti, pel giorno 10 di marzo 1864, alla sede stessa della coltivazione in Traversella, alle ore 10 antimeridiane, per li seguenti oggetti:

1. Provvedere sull'accettazione della dimissione delli gerenti, ovvero sulla loro rivocazione, non che sul modo d'amministrazione delle Miniere ed Usine, sia colla nomina di altri gerenti, sia in altra maniera;

2. Nominare un Consiglio di Sorveglianza;

3. Deliberare sulle modificazioni all'atto di Società che sieno per ravvisarsi utili a senso dell'art. 43 degli Statuti;

4 Deliberare sui mezzi appropriati per assicurare l'andamento delle operazioni;

5. Provvedere in fine a tutti gli emergenti e prendere ogni deliberazione.

Per essere ammesso alla detta Assemblea bisogna essere portatore di cinque parti di interesse (art. 36). Non si può essere rappresentati che da un portatore di parti in suo proprio nome (art. 32).

Ciascuno dovrà far fede de' suoi diritti al momento della riunione.

La presente convocazione è fatta dalli signori Richard Petyt e Lacrouts cogerenti.

Richard Petyt.
874 Lacrouts.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1864

ATTIVO.

Voce		Fr.	Totale
Cassa	Numerario alla Banca	Fr. 80,621 36	118,495 16
	Id. in cassa	» 37,874 86	
Portafoglio			Fr. 849,501 95
Fondi pubblici e azioni diverse			» 6,754,605 05
Anticipazioni sopra depositi			» 10,968,421 20
Conti correnti debitori			» 966,448 64
Spese di primo impianto			» 326,496 46
Immobile sociale			» 379,955 93
Spese generali conto vecchio		Fr. 152,915 98	164,471 25
Dette conto nuovo		» 11,555 27	
Interessi pagati sulle azioni			» 42,186 75
Azionisti	prima serie	Fr. 30,000 00	30,125 »
	seconda serie	» 125 00	
Versamenti facoltativi sulle Azioni emessa			» 7,712,600 »
Versamenti a fare non richiesti			» 20,000,000 »
Azioni da emettere			» 20,000,000 »
			Fr. 68,313,308 39

PASSIVO

Voce		Totale
Capitale emesso	Fr. 40,000,000	60,000,000 »
Capitale da emett.	» 20,000,000	
Conti di depositi al 4 p. 0[0		34,343 07
Conti correnti creditori		5,287,423 55
Accettazioni, effetti a pagare		2,000,000 00
Profitti e perdite conto vecchio	628,484 03	983,411 53
Interessi a pagare sulle Azioni al 31 dicembre	354,927 50	
Profitti e perdite – conto nuovo		8,130 24
		Fr. 68,313 308 39

875

SOCIETÀ ANONIMA DEI PANI DA CAFFÈ

via Gaudenzio Ferrari casa propria.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea generale pel giorno di lunedì 29 corrente febbraio, alle ore 2 1/2 pom.

848 *L'AMMINISTRAZIONE.*

TIPOGRAFIA E LIBRERIA EDITRICE DEL REGNO D'ITALIA

L'assemblea generale degli azionisti della Società Tipografia e libreria editrice del Regno d'Italia, sotto la ditta G. Faziola e Compagnia, è convocata pel giorno 24 marzo p. v. a mezzogiorno alla sede sociale, via Gioberti, n. 6.

Si prevengono quindi gli azionisti di uniformarsi all'art. 26 degli statuti sociali.

Torino, 23 febbraio 1864.

864 G. Faziola e Comp.

TINTURA ANGLÈS per tingere prontamente da se stesso in diversi colori i capelli e la barba, ritrovato rinomato, istantaneo ed innocuo, del celebre chimico J. J. ANGLÈS, onorato di brevetto imperiale e membro dell'Accademia Nazionale di Parigi — Deposito in *Torino* presso i signori Veneroni, via di Po, 10; Sampò, via Nuova; Garigiolli, via d'Italia, 6. 5811

DA VENDERE

Cascina di ett. 63, 78 (giornate 167) tra campi, prati e boschi, con ampio edifizio rustico, casa civile di 15 membri circa, e giardino, posta a 10 chilometri da Torino, con more assai lunghe per i pagamenti.

Dirigersi per informazioni al signor notaio Giuseppe Ghilia, piazza S. Carlo, casa Natta, num. 2, Torino. 788

846 RISOLUZIONE DI SOCIETA'.

Si fa di pubblica ragione che l'associazione contratta tra Giuseppe Gargoux e Vincenzo Pavesio, per la confezione e smercio di piume e pennacchi, venne risolta con tutto lo scorso gennaio, restandone solo ed esclusivo titolare il signor Gargoux, ed esclusa qualunque partecipanza del signor Pavesio.

Torino, 19 febbraio 1864.

Belli proc.

NOTIFICANZA DI PIGNORAMENTO

Con verbale 15 e 17 corrente dell'usciere Taglione venne pignorato ad instanza del signor Jona Ovazza sino alla concorrenza di L. 237 65 ed accessorii, lo stipendio che gode il signor Carlo Alberto Ghia come commissario di guerra e fu il medesimo citato per le ore 8 del mattino del 27 corrente, nanti la giudicatura Po, per assistere alla dichiarazione del ministro della guerra.

Torino, 19 febbraio 1864.

861 Jona Ovazza.

845 ATTO DI COMANDO

La ditta Savarino e Virano di questa città, col mezzo dell'usciere Vivalda, fece oggi intimare a Gioanni Carmignani, il cui domicilio, residenza e dimora sono ignoti, atto di comando per pagare fra giorni 5 alla stessa ditta la capital somma di lire 4023 85, oltre gl'interessi e spese, a cui venne lo stesso Carmignani condannato con sentenza di questo tribunale di commercio, in data 12 novembre 1861.

Torino, 19 febbraio 1864.

Belli proc.

838 AUMENTO DI SESTO.

Il tribunale del circondario di Torino con sentenza 19 febbraio 1864 ricevuta ed autenticata dal cav. Billietti segr, dichiarò li signori Salomone ed Emanuele fratelli Sacerdote deliberatarii per L. 101,300, di una casa in Torino, nella sez. Monviso, sull'angolo delle vie S. Tommaso, porta n. 22, e Bertola porta n. 14, quale casa era per mezzo d'incanto volontario esposta in vendita al prezzo di L. 85,000.

Il termine per l'aumento del sesto scade nel 5 di marzo 1864.

Torino, 20 febbraio 1864.

Perinciolli sost. segr.

837 AUMENTO DI SESTO.

Il giorno 7 del mese di marzo 1864 è l'ultimo per far l'aumento del sesto a L. 177,000, prezzo per cui con sentenza del tribunale del circondario di Torino del 20 febbraio stesso anno, autentica Billietti cav. segr., si dichiarò Luigi Mazza deliberatario di una casa in Torino, via Barolo, porta num. 7; quale casa era esposta all'incanto al prezzo di L. 109,000.

Torino, 21 febbraio 1864.

Perinciolli sost. segr.

863 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Si notifica ad Antonio Frua, d'incerto domicilio, residenza e dimora, che, con sentenza di questa giudicatura per la sezione Po, si è ordinata la vendita in di lui odio degli effetti di sua spettanza, fatti pignorare da Secondo Boero presso il ministero della guerra.

Torino, li 22 febbraio 1864.

Caus. Giuseppe Zocchi
procuratore di detto Boero.

844 ATTO DI CITAZIONE.

Con atto dell'usciere Francesco Taglione 13 febbraio corrente, venne citato, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, Leonino Vinciprova, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la regia giudicatura di questa città, sezione Po, alle ore 8 antimeridiane delli 12 marzo prossimo, per assistere alla dichiarazione di debito del ministro della guerra verso di esso Leonino Vinciprova, in seguito a pignoramento del di lui stipendio seguito alli 11 detto febbraio e significatogli alla data della suddetta citazione.

Torino, li 22 febbraio 1864.

Ozzano sost. Parodi.

852 INABILITAZIONE

Sull'instanza di Negro Stefano di Leynì, ammesso al gratuito patrocinio, con sentenza del tribunale di circondario di questa città, in data 12 stante febbraio, Negro Giuseppe fu Stefano di Leynì, venne inabilitato a stare in giudicio, prendere a prestito, transigere, ricevere capitali, rilasciare liberazione, alienare od ipotecare i suoi beni e ad esigere gl'interessi del capitale di cui va tuttora in avanzo per il prezzo della casa venduta, senza l'assistenza del consulente giudiciario deputato nella persona di Stefano Negro di lui figlio primogenito.

Torino, 20 febbraio 1864.

Orsi sost. proc. dei poveri.

862 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto 17 corrente febbraio dell'usciere presso questa Corte d'appello, Nicola Giusiano, sull'instanza della Catterina Dagiorgis vedova Rignon residente a Cavagnolo, venne alla ditta Peravere nipote corrente in Alen (Francia) notificata la sentenza di detta Corte d'appello, in data 11 scorso gennaio, colla quale si dichiarò irrevocabile l'appello proposto dalla ditta Peravere dalla sentenza di questo tribunale di circondario 15 giugno 1861, colla condanna della stessa ditta Peravere ne' danni e spese liquidate queste nella somma di L. 59 70 oltre quelle della sentenza.

Tale notificazione venne eseguita in conformità dell'art. 62 del cod. di proc. civile.

Torino, 22 febbraio 1864.

Gandiglio p. c.

698 REINCANTO

In seguito all'aumento di mezzo sesto fattosi con atto 6 corrente febbraio, previa autorizzazione fattasi con decreto del signor presidente del tribunale di circondario di questa città del giorno stesso, al prezzo di L. 3000, per cui vennero con sentenza dello stesso tribunale 22 gennaio ultimo, deliberati li fabbricati con giardino, siti in Villanova di Mondovì, e subastati a pregiudicio delli signori conte Bartolomeo Federico Videbaldo, cav. avv. Francesco giudice mandamentale, cav. Enrico e cav. Vincenzo, damigella Fortunata, Anna consorte dell'avvocato Francesco Bertinelli e damigella Marianna fratelli e sorelle Orsi fu conte Giuseppe, avrà luogo il nuovo incanto e deliberamento all'udienza che sarà tenuta dal tribunale di circondario di questa città, il 7 prossimo marzo, sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando.

Mondovì, 11 febbraio 1864.

Blengini sost. Blengini.

865 NOTIFICAZIONE

Con atto dell'usciere commesso Giuseppe Costa delli 20 febbraio 1864, venne sull'instanza di Fontana Margherita vedova di Stefano Sassetti qual madre e tutrice dei suoi figli minori Ettore Bartolomeo, Leandro Maurizio, Pietro, Paola Catterina, Catterina Onorata, Maria Elisabetta, Erminia Giuseppa e Letizia fratelli e sorelle Sassetti, notificato al signor Porporato Antonio già domiciliato a Volvera, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia della sentenza proferta da questo regio tribunale di circondario il 17 corrente mese di febbraio, colla quale venne lo stesso Porporato condannato al pagamento verso li suddetti minori Sassetti della somma di L. 1600 coi loro interessi alla ragion mercantile del 6 per cento dalli 19 marzo 1859 colle spese.

Pinerolo, 21 febbraio 1864.

Bellion Jourdan p. c.

717 SUBASTAZIONE.

All'udienza di questo tribunale del 19 prossimo marzo, al mezzodì, si procederà all'incanto di subasta promossa dalla signora Leve vedova di Giuseppe Magnani, di vari stabili situati nel territorio di Quittengo, consistenti in vari fabbricati, di cui uno grandioso, civile e rustico, e in prati, campi, castagneti ed in un prato posto in territorio di S. Paolo, indivisi fra Anna Maria Baruzzi vedova di Gioanni Battista Magnani Orsolin, ed il di lei figlio Lorenzo, ossia la di costui fallita dichiarata in Nizza marittima, di cui, per quanto riflette l'Anna Baruzzi, è terzo possessore il signor medico Carlo Cerruti, il tutto come meglio appare da apposito bando, che venne, per quanto riguarda il sig. Lorenzo Magnani, notificato mediante affissione alla porta del tribunale e rimessione di copia al pubblico ministero.

Biella, 19 febbraio 1864.

Dionisio p. c.

625 SUBASTAZIONE

Nel giudicio di subastazione promosso dal sig. Morino Gioanni Battista fu Antonio, residente in Ivrea, in seguito a giudicio di purgazione instituito dal sig. Pezzia geometra Francesco fu Antonio, residente in Vercelli, dai privilegi ed ipoteche degli stabili da lui acquistati dalla Maria Orsola Burello, Gioachino, Pietro e Domenico madre e figli Lebole, residenti a Viverone, il tribunale del circondario di Biella, con sua sentenza del 9 testè perduto gennaio, fissava la sua udienza del 19 prossimo venturo marzo, ora meridiana precisa, per l'incanto e successivo deliberamento delli stabili ubicati nel bando venale 25 precitato gennaio, autentico Milanesi segretario, al prezzo e e condizioni, di cui nello stesso bando venale.

Biella, li 5 febbraio 1864.

Regis sost. Dematteis proc.

850 ATTO DI COMANDO

Con atto 18 corrente, intimato alla manifattura di carta e tappezzerie corrente in Lione sotto la firma di P. Grailliet, in conformità del disposto dalli articoli 61 e 62 del codice di procedura civile, dall'usciere Antonio Bertolo, presso questo tribunale di circondario, le venne fatto comando di pagare al procuratore sottoscritto, qui residente entro giorni 5 la somma di lire 187 17, capitale e spese di cui in decreto di questo signor presidente in data 16 ora scorso gennaio, sotto pena dell'esecuzione mobiliare

Cuneo, 21 febbraio 1864.

Paolo Oliveri proc.

691 TRASCRIZIONE.

Si notifica che con instromento 3 corr. febbraio, a rogito Borio, notaio alla residenza di Borgomanero, Ruscetta Angelo fece vendita ad Albertoni Giuseppe fu altro, amendue di Artò, mandamento di Orta, per il prezzo di italiane L. 730, dei seguenti stab.li e mobili, cioè:

1. Pezza terra, campo, regione al Pros, di are 6 circa, senza numero di mappa;

2. Pezza terra, campo vignato, regione Campella-Riotti, di are 3, e come in fatti;

Ad entrambi detti fondi confina a sera ed a notte la strada comunale;

3. Pezza terra, campo, regione Bondino, di are 1, cent. 5, e come in fatti, a cui coerenziano a levante eredi Ruscetta, a mezzodì Lucia Minoli, ed a sera eredi di Luigi Perodi.

4. Pezza terra, gerbido, regione Trimi, di are 24 circa, a cui fanno coerenza a mezzodì, a sera ed a notte i beni comunali di Artò;

5. Cantina a piano terreno, con camera superiore e soppalco fino al tetto inclusivamente, nell'abitato di Artò, dell'area di centiare 9 circa, a cui fanno limite a levante e a mezzodì gli eredi di Battista Baldi, e a sera altro caseggiato del venditore Ruscetta Angelo;

6 Torchio da olio e da vino, tenuto in comunione tra il venditore e gli eredi di Battista Ruscetta, collocato sotto il portico denominato Pianzola;

7. Pezza terra, campo, regione Pianzola, di are 3 circa, limitata a mezzodì dalla strada comunale, a sera da Simone Ferrari ed a notte dal suddescritto portico;

8. Numero 8 vascelli di diversa capacità e della tenuta tra tutti di ettolitri 16 circa.

Il suddetto instromento di vendita venne il successivo giorno 5 trascritto all'ufficio delle ipoteche di Novara, sul registro delle alienazioni, al vol. 27, art. 57, e sovra quello generale d'ordine, al vol. 197, casella 99, contro pagamento di L. 4 40.

Novara, 10 febbraio 1864.

Sartorio sost. Rivarolì.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

I signori azionisti della Banca di Credito Italiano sono avvertiti che in conformità dell'art. 52 degli statuti la prima assemblea generale si compone degli 80 più forti azionisti, all'infuori dei membri del consiglio d'amministrazione.

I signori azionisti che hanno dei titoli al latore e che desiderano di far parte dell'assemblea generale, sono invitati a depositare entro il corrente mese le loro azioni:

A Torino, presso la sede sociale,

A Napoli presso l'agenzia della banca di credito italiano,

A Parigi presso la società generale di credito industriale e commerciale. 874

851 INCANTO

Con bando del giorno d'oggi, rilasciato dal segretario della giudicatura di Masserano, delegato dal tribunale del circondario di Biella, ad instanza della signora Rolfo Margarita fu Lorenzo, residente a Pinerolo, si annunciò la vendita per incanto, che avrà luogo nell'ufficio di giudicatura di Masserano, alle ore 2 pomeridiane delli 16 p. v. marzo, del credito di L. 5000 che il signor Guala Quinto fu Giuseppe tiene verso il sig. Coppo Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato in Masserano, in virtù d'istromento 22 ottobre 1846, ricevuto Panizza.

Masserano, li 15 febbraio 1864.

Balocca segr.

825 AUMENTO DI SESTO.

Instante Giuseppe Chiattone fu Gabriele di Pancalieri, ed a pregiudicio delli Carlo, Giuseppe, Catterina, Domenica e Maria, fratelli e sorelle Donetto, debitori, e Leonardo Vitter terzo possessore, previo incanto con sentenza di questo tribunale del circondario d'oggi vennero deliberati a favore dello stesso Chiattone per il prezzo di L. 1060, li casa, corte, giardino e prato, da detti Donetto e Vitter posseduti sul territorio di Casalgrasso, sez C, reg. Fallè, di are 51, 46, sull'offerta di L. 440.

Il termine utile per l'aumento del sesto scade col giorno di sabbato 5 marzo prossimo venturo.

Saluzzo, 19 febbraio 1864.

Casimiro Galfrè segr.

696 GRADUAZIONE.

Il presidente di questo tribunale di circondario, con suo decreto 29 ora scorso gennaio, dichiarò aperto il giudizio di graduazione instituito nell'interesse del minore Giovanni Battista Pronati, in persona di suo tutore Francesco Merlo di Bricherasio, sulla distribuzione del prezzo dei beni subastati in odio di Luca Caffaro di Bricherasio, e deliberati, con sentenza di questo tribunale 13 stesso gennaio, in due distinti lotti, a favore il 1.o dei signori Francesco Bivoyro e D. Francesco Avaro in società per L. 700 ed il 2.o a favore di Francesco Antonio Aborero per L. 750, essendo tutti i deliberatarii residenti a Bricherasio, s'ingiunsero i creditori a proporre i loro crediti fra giorni 30, e si nominò a giudice commesso l'avvocato Gioachino Arnaud; si notifica a termini di legge.

Pinerolo, li 10 febbraio 1864.

Rolfo proc.

813 GRADUAZIONE.

Con decreto dell'Ill.mo signor cav. presidente del tribunale del circondario di Pinerolo in data 16 corrente, sull'instanza del signor Giuseppe Bessano da Giaveno, dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione del prezzo degli stabili subastati alli Giovanni Battista od Angelo fratelli Serratrice, rilevante a L. 8615, ed ingiunse li pretendenti tutti alla distribuzione del prezzo suddetto, di presentare le relative domande di credito entro il termine e sotto le pene dalla legge stabilite; commettendo il signor giudice presso lo stesso tribunale avvocato Giuseppe Doro, per le operazioni del giudicio.

Pinerolo, 17 febbraio 1864.

Facta p. c.

507 INCANTO

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale del circondario di Vercelli nel giorno 18 prossimo venturo marzo, saranno deliberati al migliore offerente gli stabili subastati sulla richiesta di Bussa Battista dimorante in Bianzè, a pregiudicio di Carlo Bussa, e dei terzi possessori Michele Vercellone, Giovanni Pastorino, Pietro Chirio ed Eusebio Carando minore in persona del suo tutore Giuseppe Carando residenti tutti in Bianzè.

L'incanto avrà luogo in tre distinti lotti ed alle condizioni in apposito bando espresse.

Vercelli, 30 gennaio 1864.

Furno caus. sost. Aymone.

859 TRASCRIZIONE.

Venne trascritto alla conservatoria delle ipoteche di Vercelli il 12 corrente, art. 61 del registro 33 delle alienazioni, il contratto di vendita portato da atto 28 dicembre 1862, rogato Fantoni, residente in Trino, col quale Dellavalle Francesco fu Gioanni Battista, nato a Trino, dimorante a Vercelli, alienò a favore di Gennaro Domenico fu Giuseppe, nato e dimorante a Trino, pel corrispettivo di L. 7700, il corpo di casa con bottega da esso posseduto nella città di Trino lungo la contrada di mezzo, composta di varii membri, coerenti a mattina detta contrada, a mezzodì Ramezzotti Pietro, a sera Guasco Giovanni ed a notte contrada del Borgonuovo.

Vercelli, 20 febbraio 1864.

Demetrio Ara notaio.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.